



COMUNICATO UFFICIALE N. 147 **Stagione Sportiva 2026/2027**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 198/AA al n. 200/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 198/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 291 pf 26-27 adottato nei confronti del Sig. Massimiliano MARIELLO avente ad oggetto la seguente condotta:

Massimiliano MARIELLO, allenatore Calcio a Cinque – Licenza A e allenatore paralimpico, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver lo stesso, successivamente all'avvenuta pubblicazione dei gironi predisposti e organizzati dal Comitato Regionale Lazio della L.N.D. per la disputa del Campionato di Serie C1 Maschile di Calcio a 5 della corrente stagione sportiva 2026-2027 (nel girone A è stata inserita la società G.A.P. S.S.D. A R.L.), utilizzato parole irrispettose, ovvero, prive del dovuto rispetto nei confronti del Comitato Regionale Lazio della L.N.D., o meglio dei suoi componenti persone fisiche tutti, quale soggetto che si occupa di organizzare, comporre e rendere ufficiali tali gironi. E segnatamente per avere usato parole ed espressioni offensive tramite due post pubblicati sul proprio profilo personale del social network Facebook in data 5.9.2026;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Massimiliano MARIELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Massimiliano MARIELLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 199/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1335 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Antonino SARCHIELLO, e della società ASD SPARTA NOVARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonino SARCHIELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società A.S.D. Sparta Novara, in violazione:

- a) degli artt. 4, comma 1, e 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, commi 1 e 8, del Regolamento per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, con riferimento alle stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 – 2026, omesso di predisporre ed adottare il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva ed il Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, nonché di comunicare senza indugio, a mezzo del portale servizi della F.I.G.C. raggiungibile all'indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>, l'adozione del Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva nonché del Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida mediante l'invio della relativa autocertificazione sottoscritta quale legale rappresentante della società A.S.D. Sparta Novara;
- b) degli artt. 4, comma 1, e 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, comma 7, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, con riferimento alle stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 – 2026, omesso di nominare e comunicare senza indugio a mezzo del portale servizi della F.I.G.C. raggiungibile all'indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>, il nominativo del Responsabile Safeguarding mediante l'invio della relativa autocertificazione sottoscritta quale legale rappresentante della società A.S.D. Sparta Novara;

ASD SPARTA NOVARA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti era tesserato il sig. Antonino Sarchiello;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Antonino SARCHIELLO,
 - Società ASD SPARTA NOVARA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonino Sarchiello;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonino SARCHIELLO,

- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD SPARTA NOVARA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 200/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 18 pf 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Stefano FIOROTTO, Manuel BACCO, Oliviero CACCO e della società ASD CALCIO SAONARA VILLATORA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Stefano FIOROTTO, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Calcio Saonara Villatora, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso:

- al fine di convincere il calciatore minorenni sig. R.B., all'epoca tesserato per la società U.S.D. Fossò, a tesserarsi nella successiva stagione sportiva 2026-2027 per la società A.S.D. Calcio Saonara Villatora, inviato il 3.6.2026 dei messaggi WhatsApp al menzionato calciatore, invitandolo a partecipare presso la sede della predetta società A.S.D. Calcio Saonara Villatora a un colloquio conoscitivo, al quale poi il giovane atleta si è recato insieme ai propri genitori la settimana successiva;
- al fine di convincere il calciatore minorenni sig. M.A., all'epoca tesserato per la società U.S.D. Fossò, a tesserarsi nella successiva stagione sportiva 2026-2027 per la società A.S.D. Calcio Saonara Villatora, inviato il 3.6.2026 dei messaggi WhatsApp al menzionato calciatore e al di lui padre sig. Emanuel Agostini, all'epoca tesserato quale dirigente per la società U.S.D. Fossò, invitandoli a partecipare a un colloquio conoscitivo presso la sede della predetta società A.S.D. Calcio Saonara Villatora anche alla presenza del direttore sportivo, invito al quale gli stessi non hanno aderito;

Manuel BACCO, all'epoca dei fatti dirigente e responsabile del settore giovanile della società A.S.D. Calcio Saonara Villatora, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso:

- al fine di convincere il calciatore minorenni sig. A.D., all'epoca tesserato per la società U.S.D. Fossò, a tesserarsi nella successiva stagione sportiva 2026-2027 per la società A.S.D. Calcio Saonara Villatora, inviato nelle date 11, 25 e 28.5.2026 dei messaggi WhatsApp al menzionato calciatore, invitandolo a partecipare presso la sede della predetta società A.S.D. Calcio Saonara Villatora a un colloquio conoscitivo, al quale poi il giovane atleta si è recato con il padre in data 5.6.2026;
- al fine di convincere il calciatore minorenni sig. N.G., all'epoca tesserato per la società U.S.D. Fossò, a tesserarsi nella successiva stagione sportiva 2026-2027 per la società A.S.D. Calcio Saonara Villatora, inviato nelle date 21.5.2026 e 3, 10, 17 e 23.6.2026 dei messaggi WhatsApp al menzionato calciatore, invitandolo a partecipare presso la sede della predetta società A.S.D. Calcio Saonara Villatora a un colloquio conoscitivo, al quale poi il giovane atleta si è recato in data 25.5.2026, ricevendo altresì in seguito dei messaggi di sollecito ai quali non ha aderito;
- al fine di convincere il calciatore minorenni sig. A.B., all'epoca tesserato per la società U.S.D. Fossò, a tesserarsi nella successiva stagione sportiva 2026-2027 per la società A.S.D. Calcio Saonara Villatora, inviato in data 27.5.2026 dei messaggi WhatsApp al sig. E.B., padre del

menzionato calciatore, invitandolo a partecipare presso la sede della predetta società A.S.D. Calcio Saonara Villatora a un colloquio conoscitivo, al quale poi il medesimo calciatore si è recato con il padre e in seguito al quale è stato effettuato il suo tesseramento per la società A.S.D. Calcio Saonara Villatora in data 13.7.2026;

Oliviero CACCO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Saonara Villatora:

a) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Saonara Villatora, consentito o comunque non impedito che il sig. Stefano Fiorotto:

- al fine di convincere il calciatore minorenni sig. R.B., all'epoca tesserato per la società U.S.D. Fossò, a tesserarsi nella successiva stagione sportiva 2026-2027 per la società A.S.D. Calcio Saonara Villatora, inviasse il 3.6.2026 dei messaggi WhatsApp al menzionato calciatore, invitandolo a partecipare presso la sede della predetta società A.S.D. Calcio Saonara Villatora a un colloquio conoscitivo, al quale poi il giovane atleta si è recato insieme ai propri genitori la settimana successiva;

- al fine di convincere il calciatore minorenni sig. M.A., all'epoca tesserato per la società U.S.D. Fossò, a tesserarsi nella successiva stagione sportiva 2026-2027 per la società A.S.D. Calcio Saonara Villatora, inviasse il 3.6.2026 dei messaggi WhatsApp al menzionato calciatore e al di lui padre sig. Emanuel Agostini, all'epoca tesserato quale dirigente per la società U.S.D. Fossò, invitandoli a partecipare a un colloquio conoscitivo presso la sede della predetta società A.S.D. Calcio Saonara Villatora, anche alla presenza del direttore sportivo, invito al quale gli stessi non hanno aderito;

b) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Saonara Villatora, consentito o comunque non impedito che il sig. Manuel Bacco:

- al fine di convincere il calciatore minorenni sig. A.D., all'epoca tesserato per la società U.S.D. Fossò, a tesserarsi nella successiva stagione sportiva 2026-2027 per la società A.S.D. Calcio Saonara Villatora, inviasse nelle date 11, 25 e 28.5.2026 dei messaggi WhatsApp al menzionato calciatore, invitandolo a partecipare presso la sede della predetta società A.S.D. Calcio Saonara Villatora a un colloquio conoscitivo, al quale poi il giovane atleta si è recato con il padre in data 5.6.2026;

- al fine di convincere il calciatore minorenni sig. N.G., all'epoca tesserato per la società U.S.D. Fossò, a tesserarsi nella successiva stagione sportiva 2026-2027 per la società A.S.D. Calcio Saonara Villatora, inviasse nelle date 21.5.2026 e 3, 10, 17 e 23.6.2026 dei messaggi WhatsApp al menzionato calciatore, invitandolo a partecipare presso la sede della predetta società A.S.D. Calcio Saonara Villatora a un colloquio conoscitivo, al quale poi il giovane atleta si è recato in data 25.5.2026, ricevendo altresì in seguito dei messaggi di sollecito ai quali non ha aderito;

- al fine di convincere il calciatore minorenni sig. A.B., all'epoca tesserato per la società U.S.D. Fossò, a tesserarsi nella successiva stagione sportiva 2026-2027 per la società A.S.D. Calcio Saonara Villatora, inviasse in data 27.5.2026 dei messaggi WhatsApp al sig. E.B., padre del menzionato calciatore, invitandolo a partecipare presso la sede della predetta società A.S.D. Calcio Saonara Villatora a un colloquio conoscitivo, al quale poi il medesimo calciatore si è recato con il padre e in seguito al quale è stato effettuato il suo tesseramento per la società A.S.D. Calcio Saonara Villatora in data 13.7.2026;

ASD CALCIO SAONARA VILLATORA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i sig.ri Oliviero Cacco, Stefano Fiorotto e Manuel Bacco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Stefano FIOROTTO,
 - Sig. Manuel BACCO,
 - Sig. Oliviero CACCO,
 - Società ASD CALCIO SAONARA VILLATORA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Oliviero CACCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Stefano FIOROTTO,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Manuel BACCO,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Oliviero CACCO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD CALCIO SAONARA VILLATORA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò